

Cronologico del _____ del _____

**CONTRATTO PER L'INSERIMENTO DI NELLA
/NELL'**

L'anno, il giorno del mese di
..... in Genova, con la presente scrittura privata da
registrarsi solo in caso d'uso tra il COMUNE DI GENOVA, con sede in
Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato
dalla Dott.sa, nata a
..... il, domiciliata presso la sede Comunale,
nella qualità di

E

“.....” (di
seguito “*Comunità oppure Alloggio*” o “*Alloggio per l'autonomia*”) con
sede in, Via n. -
C.A.P., codice fiscale e partita I.V.A.
....., (iscritto all'Albo Regionale
..... n. iscrizione del)
rappresentata dal Sig., nato a
..... il, codice fiscale
..... nella qualità di
.....

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2014 sono state definite le “linee guida per l'impiego sperimentale della procedura

di accreditamento di strutture sociali residenziali e diurne situate sul territorio del Comune di Genova”;

- con Determinazione Dirigenziale n. del è stato disposto l'avvio dell'accREDITamento di a partire dal
- la *Comunità oppure Alloggio* denominata/o sita in via , Comune di Telefono fax cell. E-mail referente *Comunità oppure Alloggio*: nome cognome tel Educatore/i residente/i (*solo se comunità ad alta intensità*): nome cognome Autorizzazione al funzionamento cert. n..... del per numero massimo di posti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è l'attuazione di interventi rivolti a genitori singoli, gestanti o mamme - anche minorenni - con i propri figli minorenni, di qualunque nazionalità, con problemi inerenti la genitorialità, anche in protezione sociale ex artt.18 e 18 bis D. Lgs. 286/98 (vittime di tratta) e/o vittime di violenza, in carico ai

Servizi Sociali (per il Comune di Genova Ambiti Territoriali Sociali e Unità Cittadini Senza Territorio), che contestualmente presentino limitata autonomia alloggiativa, lavorativa ed economica e per le quali sia stata valutata e prevista la necessità di tale collocazione, anche per evitare il rischio di ulteriore danno.

Articolo 3 – Destinatari. *La Comunità oppure Alloggio* (disciplinata/o dalla D.G.R. 1188/2017 e per le parti non abrogate dalla D.G.R. 535/2015), oggetto del presente contratto, è destinata all'accoglienza di donne, gestanti o genitori singoli - anche minorenni - con i propri figli minorenni come meglio specificato nel precedente art. 2.

Articolo 4 – Durata. Il presente contratto ha validità biennale, dal al La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale di ulteriori due anni.

Articolo 5 - Disciplina contrattuale del rapporto. Gli interventi oggetto del presente contratto sono conferiti ed accettati dalla *Comunità oppure Alloggio* sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al Disciplinare, alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione, al Piano Educativo individuale, che qui si considerano richiamati integralmente e che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio

6.1 Organizzazione, gestione e modalità dell'intervento educativo.

L'organizzazione e la gestione della *Comunità oppure Alloggio* avviene secondo le modalità previste dall'art. 5, sub e) del Disciplinare che qui si

intende integralmente richiamato. L'intervento educativo è attuato secondo le modalità e per le finalità previste dall'art. 5, sub f) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

6.2 Modalità di accesso, inserimento e dimissione. L'Accesso, l'inserimento e la dimissione dalla *Comunità oppure Alloggio* avviene secondo le modalità previste dall'art. 5, sub g) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

6.3 Struttura. La *Comunità oppure Alloggio* è mantenuta in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestita in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, così come definito dall'art. 5, sub a) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 7 – Personale impiegato nella specifica attività. Il personale impiegato nella *Comunità oppure Alloggio* è in possesso dei titoli previsti dall'art. 5, sub b) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato, e svolge le attività espressamente previste dal suddetto articolo.

La *Comunità oppure Alloggio* è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

L'eventuale presenza di volontari deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, sub d) del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 8 – Retta. La Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato, la retta di:

€ 55,22 Comunità alta intensità;

€ 41,67 Comunità a media intensità;

€ 32,13 Alloggi Protetti;

€ 22,59 Alloggi Sociali.

Nelle Comunità ad alta intensità, in caso di educatore residente, la retta è abbattuta ai sensi dell'art. 3.5.2 dall'All. A della D.G.R. 535/2015 ed è pari a € 50,20.

Nella retta sono comprese tutte le spese relative alla gestione della *Comunità oppure Alloggio*, in particolare:

- vitto, vestiario, tutela della salute nel rispetto dell'identità culturale degli ospiti, assicurando quanto prescritto dal medico e le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad esempio: spese scolastiche, attività di socializzazione e LET estivi-invernali, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...)
- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti;
- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto, ...);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL di riferimento);
- assicurazione (struttura, minori, personale, volontari).

Per gli Alloggi Sociali, poiché le ospiti sono inserite in un percorso lavorativo anche nella forma della borsa lavoro, contribuiscono alla spesa con l'importo previsto dalla Delibera di Giunta n 4/2014. sulla compartecipazione alla spesa degli Alloggi Sociali e sono comprese nella retta i costi per:

- vitto, prodotti per igiene e cura del genitore e del bambino/i, nel rispetto dell'identità culturale, assicurando quanto prescritto dal medico;
- altre specifiche spese necessarie all'attuazione del PEI;
- costi relativi alla gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto, pulizia, cancelleria,);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL di riferimento);
- assicurazione (struttura, ospiti, personale, volontari).

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la *Comunità oppure Alloggio* assicura presenza educativa in ospedale e quanto necessario al ricoverato ed è riconosciuta la retta intera.

In caso di assenza temporanea vengono riconosciute le seguenti rette:

- giorno di "uscita": retta intera (100%)
- dal giorno successivo e fino ad un massimo di 15 giorni (compreso quello del rientro in): 80% della retta giornaliera.

Tale regolazione è valida anche per le assenze del fine settimana, anche se protratte per più di due giorni (es. sabato-uscita: pagamento retta intera, domenica-rientro: retta all'80%; venerdì-uscita: pagamento retta intera, da sabato e fino a lunedì-rientro, retta all'80%).

Dopo quattordici giorni di assenza consecutiva, s'interrompe la corresponsione della retta, fatto salvi i casi in cui sia stata formalmente autorizzata dal Dirigente responsabile dell'ATS/UCST inviante e prevista nel PEI l'assenza di un ospite per un ulteriore periodo, e ai fini della conservazione del posto fino al rientro effettivo o la dimissione concordata con il Servizio inviante, per un periodo massimo complessivo di assenza di tre mesi, è riconosciuto:

- il 50% della retta per ulteriori quindici giorni consecutivi;
- il 25% della retta dal successivo mese, per un massimo di due mesi ulteriori.

In caso di ricovero in struttura ospedaliera improvviso e non programmato o di allontanamento arbitrario del genitore, la struttura deve provvedere in via di urgenza ad assicurare adeguato intervento educativo o di sorveglianza necessario per il minore, diurno e notturno, e, per un massimo di 15 giorni consecutivi, si riconosce una maggiorazione della retta per il minore pari al 30%, per le Comunità ad alta intensità e pari al 50% per le Comunità a media intensità.

In caso di analoga situazione negli Alloggi, la struttura deve provvedere in via di urgenza alla tutela del minore e al fine di assicurare adeguato intervento educativo o di sorveglianza necessario per il minore, diurno e notturno, si riconosce, per un massimo di 5 giorni consecutivi, una maggiorazione della retta per il minore pari al 100%.

In caso di accoglienza di donne sole in protezione ex Art.18 e 18 bis D. Lgs. 286/98 (vittime di tratta), il gestore provvede a specifica fatturazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Articolo 9 – Pagamenti. Il pagamento della retta, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura mensile da parte del servizio sociale che ha curato l’inserimento del minore, a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva;
- data di emissione;
- intestazione del servizio competente (Ambito Territoriale Sociale/Ufficio Cittadini Senza Territorio) che ha curato l’inserimento del minore;
- elenco degli ospiti con indicazione per ciascun nominativo dei giorni di presenza, della retta giornaliera e del costo complessivo mensile;
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat.. a il
....., codice fiscale

....., nat.. a il

....., codice fiscale

La *Comunità oppure Alloggio* si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente accreditamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in

misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 10 - Impegni della Civica Amministrazione. Il presente contratto non impegna la Civica Amministrazione a inserimenti presso le *Comunità oppure Alloggio* accreditate.

La C.A. si impegna a:

- richiedere alle *Comunità oppure Alloggio*, in relazione al proprio fabbisogno ed alle disponibilità di bilancio, l'inserimento di minori secondo quanto disposto dal disciplinare di accreditamento e dal presente contratto;

riconoscere le rette di cui all'art. 8.

Articolo 11 - Obblighi del Gestore. La *Comunità oppure Alloggio* è tenuta

a:

- a) garantire l'osservanza degli standard minimi autorizzativi di cui all'All. A della D.G.R. 535/2015 schede strutture n. 13 e 14 e al Manuale ALISA "Requisiti per l'autorizzazione" di cui alla D.G.R. 1188/2017,
- b) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente contratto, dal disciplinare, dalla Carta dei Servizi, dal Progetto di Gestione e dal Piano Educativo individuale;

- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare;
- d) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente, applicando integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- e) curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione specificata nell'art. 6 del disciplinare;
- f) comunicare ogni aggiornamento dell'elenco del personale (come da tabella allegata al presente contratto) all'Ufficio Minori – Direzione Politiche Sociali inviando la scheda che esplicita i seguenti dati:
 - per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
 - per eventuali volontari: anagrafe, residenza.
- g) non accogliere in struttura un numero di utenti superiore al numero di posti accreditato;
- h) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;

- i) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- j) organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza adeguata al numero degli ospiti presenti con particolare riguardo ai minori- e alle attività previste, ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni, ...);
- k) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- l) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- m) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- n) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- o) nel primario interesse della tutela delle persone accolte (e in particolare dei minori) e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico

interesse, il gestore valuta l' idoneità di quanti, personale e volontari, operano nella struttura a contatto diretto con le utenti e i minorenni accolti e con continuità, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell' autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario. escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all' attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi;

- p) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all' utente relative al presente capitolato;
- q) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- r) rispettare l' obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel disciplinare;
- s) informare tempestivamente, anche telefonicamente, il Servizio di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l' utente in carico;
- t) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l' elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- u) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l' ordine degli ambienti,

la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura.

Articolo 12 – Comunicazioni. Qualsiasi variazione dell'esecuzione del servizio deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (anche e-mail) al Servizio che ha inserito il nucleo (ATS oppure UCST), e all'ufficio Minori della Direzione Politiche Sociali.

Nei casi in cui si verifichi l'allontanamento arbitrario dalla struttura di un ospite (allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione del minore da parte di familiari o di terzi,), la struttura deve darne immediata comunicazione scritta a:

- i competenti uffici di Polizia (anche ferroviaria), con descrizione dell'ospite e di elementi utili ai fini del rintraccio;
- Autorità Giudiziaria, qualora abbia emesso un provvedimento di tutela;
- ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento;
- il genitore esterno, salvo diversa indicazione prevista nel PEI.

Parimenti deve essere data comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro in struttura.

Nel caso di coinvolgimento della donna o di minori accolti in attività che possono avere conseguenze anche penali, il Gestore della struttura deve informare l'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Autorità Giudiziaria, il Servizio inviante e alla Direzione Politiche Sociali - Area Minori.

Qualsiasi variazione relativa all'Autorizzazione al funzionamento/DIA (modifica del legale rappresentante, ecc..), alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione (referente *Comunità oppure Alloggio*, ecc...), deve

essere tempestivamente comunicata in forma scritta (anche e-mail) alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova – Ufficio Accreditamento Servizi e Ufficio Minori.

Articolo 13 - Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione. Il Comune di Genova potrà realizzare attività di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

Articolo 13 - Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione.

Il Comune di Genova potrà realizzare attività di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

La partecipazione del Gestori ai percorsi di miglioramento continuo e di valutazione dei servizi di residenzialità per minori è costante (è ammesso non oltre il 30% delle ore di assenza) ed è requisito per il mantenimento dell'accreditamento.

Articolo 14 - Inadempienze, Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 11 b): fino a un massimo di euro 2.500;
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 11 e), f), s), u) e all'art. 12: fino a un massimo di euro 800;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la *Comunità oppure Alloggio* avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la *Comunità oppure Alloggio* non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione alla *Comunità oppure Alloggio*.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato alla *Comunità oppure Alloggio*.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs.

163/06 e s.m.i.

- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio/del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

Articolo 16 – Cessione del Contratto. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto il Comune può dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della *Comunità oppure Alloggio* restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente da tale azione.

Articolo 17 – Affidamento delle prestazioni a terzi. In caso di affidamento a terzi delle prestazioni oggetto del presente contratto la *Comunità oppure Alloggio* si impegna ad inviare al Comune copia del contratto di affidamento unitamente alla dichiarazione del soggetto terzo di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando :

posizione /i assicurativa INPS – sede – via – n. cap

posizione /i assicurativa INAIL numero Patente – sede – via – n. cap

b) non essere incorso nella sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti d'impresa;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;

d) essere in regola con gli assolvimenti previsti dalla Legge 81/2008.

Articolo 18 - Controversie e Foro Competente. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

articolo 19 - Trattamento dati personali e sensibili Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il Gestore responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

- ai sensi dell'art. 45, punto 8 del Regolamento 679/2016 (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;

- il Gestore dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali;

- il Gestore, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento:

Le attività del Gestore comportano il trattamento dei dati personali finalizzati all'elaborazione del PEI e alla gestione del servizio. Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni di cui al presente contratto il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie consistenti in dati anagrafici e certificazioni mediche.

Il Gestore è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (si allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato; 7. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy; 8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; 9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive; 10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy (da allegare alla nomina) e assistere

il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando il Gestore intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 p. 1,3).

Il Gestore in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere,

un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

Nel caso in cui il Gestore responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, p. 3, un rappresentante in Italia.

Il Gestore è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione; -su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico della *Comunità oppure Alloggio* che vi si obbliga.

Articolo 21 - Norme residuali. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al contratto in oggetto in qualsiasi momento.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi le parti contraenti hanno

comunque facoltà, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare mediante raccomandata A.R / pec alla controparte, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Ogni modifica o integrazione al presente contratto deve avvenire con appendice al presente atto negoziale, adottata con atto formale.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, è redatto in duplice originale e sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova

Il Dirigente

Per l'Ente Gestore

Il Legale Rappresentante

